



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-10-2018 (punto N 18)

Delibera N 1162 del 22-10-2018

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Franco GALLORI

Estensore MASSIMO BAGLIONE

Oggetto

L. 77/2009 - "Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico" - OCDPC 532/2018 -
Ripartizione tra interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici e su edifici privati della quota
assegnata alla Regione Toscana. Approvazione delle nuove specifiche tecniche regionali per la
realizzazione di studi di Microzonazione sismica ed Analisi CLE

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Specifiche tecniche Microzonazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” che prevede all’art. 11 l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico”;

Vista la L.R. n. 58 del 16/10/2009 inerente le norme regionali in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico;

Viste le Deliberazioni di G.R.T. n. 237 del 13/03/2018 e n. 408 del 16/04/2018 che approvano rispettivamente il Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 (DOPS 2018) – I e II stralcio;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 - “Attuazione dell’articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2018, relativa all’annualità 2016 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge 77/2009;

Visto che ai sensi dell’articolo 2 comma 1 dell’Ordinanza C.D.P.C. 532/2018 è possibile da parte delle Regioni assegnare contributi - a carico dell’annualità 2016 del Fondo istituito con Legge n. 77/2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:

- a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
- b) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica;
- c) interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile datato 09 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2018, che assegna alla Regione Toscana, per l’annualità 2016, la somma di Euro 329.266,01 per le indagini di microzonazione sismica di cui alla precedente lettera a) e ulteriori Euro 2.590.451,61 complessivi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui alle precedenti lettere b) e c);

Dato atto che tali risorse verranno acquisite sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza C.D.P.C. 532/2018, le Regioni possono attivare i contributi di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) della stessa Ordinanza nella misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento complessivamente loro assegnato per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui alle precedenti lettere b) e c);

Considerato che in base a quanto stabilito dall’art. 2 del citato Decreto P.C.M.-D.P.C., le Regioni possono individuare, nei limiti riportati al paragrafo precedente, la somma da destinare ai contributi per gli interventi sugli edifici privati - di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza C.D.P.C. 532/2018 - e ne danno comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso Decreto di assegnazione delle risorse;

Vista la Delibera G.R.T. n. 902 del 13/09/2016 con la quale è stato stabilito di destinare agli interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati la quota massima consentita (40%)

dalle Ordinanze C.D.P.C. 52/2013, 171/2014 e 293/2015 - relative, rispettivamente, alle annualità 2012, 2013 e 2014 del Fondo istituito con Legge n. 77/2009;

Vista la successiva Delibera G.R.T. n. 954 del 04/10/2016 con la quale è stato stabilito di confermare la quota massima consentita (40%) per gli interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati, anche per la successiva Ordinanza C.D.P.C. 344/2016 - annualità 2015 del Fondo istituito con Legge n. 77/2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alla modalità di attivazione della quota di finanziamento destinata agli interventi di prevenzione sismica su edifici privati resa facoltativa dall'O.C.P.C.532/2016 e coerentemente con l'esigenza di aumentare la quota di risorse da destinare agli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici rispetto alle annualità precedenti, destinare la percentuale del 23% agli interventi di prevenzione sismica sugli edifici privati, prevedendo dunque di destinare ad essi la somma pari a Euro 595.803,87, mentre il restante 77% (pari a Euro 1.994.647,74) sarà utilizzato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art.2 comma 7 della suddetta Ordinanza è prevista la possibilità, da parte delle Regioni, di poter utilizzare una quota parte delle risorse economiche complessivamente assegnate (fino al 2% della quota totale assegnata, a+b+c) per la realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla medesima ordinanza;

Ritenuto quindi di attivare l'utilizzo del fondo del 2%, così come previsto ai sensi dell'art.2 comma 7 della suddetta Ordinanza, per attività di "Supporto per l'archiviazione informatica e l'implementazione Portale Web-GIS relativo alle indagini e studi di Microzonazione Sismica Comunale e alle analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza", prevedendo nello specifico la proroga per otto mesi del contratto a Tempo determinato di n.2 unità di personale di cat. D, finalizzata anche a migliorare il supporto tecnico nei confronti degli Enti Locali e del mondo professionale;

Considerato che il limite massimo del 2% relativo all'OcDPC 532/2018 è pari a 58.394,35 Euro e dato atto che per le quanto previsto al precedente capoverso si rende necessario destinare una somma pari a euro 58.065,37 decurtandola dalla somma destinata alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett.a) dell'OCDPC 532/2018;

Ritenuto inoltre opportuno attivare anche i contributi di cui alla lettera a) della medesima Ordinanza C.D.P.C. 532/2018, per la realizzazione di indagini di microzonazione sismica, destinando a ciò Euro 271.200,64, corrispondenti alla somma complessiva messa a disposizione dall'Ordinanza (euro 329.266,01) al netto della somma destinata al rinnovo dei 2 contratti a tempo determinato;

Vista le precedenti Deliberazioni di G.R.T. n. 261 del 18/04/2011, n. 741 del 06/08/2012, n. 971 del 25/11/2013, n. 144 del 23/02/2015 e n. 202 del 07/03/2017 con le quali la Regione Toscana:

- ha recepito i criteri nazionali e i finanziamenti per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, n. 4007/2011, n. 52/2013, n.171/2014, n.293/2015 e n.344/2016;
- ha definito le specifiche tecniche regionali per la redazione delle indagini e studi di Microzonazione Sismica per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- ha avviato la procedura di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della suddetta Ordinanza, è stata assegnata alle Regioni la gestione dei contributi previsti per tali studi, prevedendo:

- al successivo art. 5 comma 1) di destinare tali finanziamenti allo svolgimento di studi di MS almeno di livello 1 e alla realizzazione delle “Analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza” (di seguito indicata CLE) meglio definite all’art.18 della suddetta Ordinanza;
- al successivo art. 5 comma 2) di prevedere un cofinanziamento, da parte delle Regioni ed Enti Locali, in misura non inferiore al 25% del costo di tali studi,

Considerato altresì che nella medesima Ordinanza all’art.7 comma 1) e nella tabella 1 sono riportate le entità dei contributi standard previsti, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale, per lo svolgimento degli studi di MS e per le analisi CLE prevedendo successivamente anche alcune disposizioni particolari e nello specifico:

- all’art.7 comma 2 si prevede la possibilità di poter finanziare gli Enti Locali che già dispongono di studi di MS di livello 1 già certificati secondo le modalità di cui all’art.6 e che intendono realizzare studi di MS di livello 3. Per tali soggetti è prevista la possibilità di concedere il contributo previsto secondo le modalità previste considerando un importo doppio rispetto a quello desunto dalla Tabella 1 di cui all’art.7 c1.

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 comma 3) e art. 6 comma 1) e 2) della suddetta Ordinanza, relativamente alle indagini e agli studi di MS e alle analisi CLE, le Regioni hanno l’obbligo di:

- Individuare con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di detti studi;
- Predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione dei suddetti studi, individuando anche le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS e CLE in fase pianificatoria;
- Provvedere, successivamente, alla selezione dei soggetti realizzatori dei progetti di studi di MS nelle aree interessate e delle ulteriori analisi CLE, definendone anche le relative tempistiche per la realizzazione.

Ritenuto quindi, sulla base delle finalità di cui alla suddetta ordinanza, di avviare, in analogia con quanto già stabilito per le precedenti annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, studi di microzonazione sismica di livello 2 e 3, analisi CLE.

Ritenuto quindi, di utilizzare le risorse previste per gli studi di Microzonazione dall’OcDPC 532/2018 (al netto della decurtazione di una quota parte del fondo del 2%) pari ad Euro 271.200,64 per il finanziamento di studi di MS di livello 2 e/o 3, comprensivi di analisi CLE se non realizzate;

Considerando inoltre, sulla base dei criteri nazionali di ripartizione delle risorse e delle disposizioni particolari previste dall’ordinanza 532/2018, di suddividere l’importo previsto dal fondo di cui al precedente paragrafo pari a complessivi euro 246.155,81 per la realizzazione degli studi di MS di livello 2 e/o 3 e delle analisi CLE nel seguente modo:

- 156.000 euro per lo svolgimento degli studi di MS di livello 2 secondo le modalità di cui all’art.7 comma 1 e per le analisi CLE, laddove non già disponibile, secondo le modalità di cui all’art.18 dell’Ord. CDPC n.532/2018, limitatamente ai soli Comuni che già dispongono di studi di MS di livello 1 già approvati e per i quali è possibile l’applicazione degli abachi per la MS di livello 2 (ai sensi di quanto previsto dall’art.17 comma 1 e 4 dell’Ord. CDPC n.532/2018). Per tali soggetti è obbligatorio un cofinanziamento da parte dell’Ente Locale in misura non inferiore al 25% del costo di tali studi. Per i Comuni che possiedono uno studio di MS di livello 1, realizzato con finanziamenti regionali e/o nazionali di cui all’art.11 L.77/2009 e già approvati dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica sono ridotti alla metà gli importi massimi del contributo;
- i restanti 115.200,64 euro per lo svolgimento degli studi di MS di livello 3 secondo le modalità di cui all’art.7 comma 2 e per le analisi CLE (secondo le modalità di cui all’art.18

dell'Ord. CDPC n.532/2018), prevedendo quindi un cofinanziamento obbligatorio da parte dell'Ente Locale in misura non inferiore al 25% del costo di tali studi. Tale disposizione si applica esclusivamente per i Comuni classificati in zona sismica 2 ed inseriti nell'ambito del Programma regionale VEL;

Visto il Regolamento 53R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, che obbliga tutti i Comuni classificati sismici, tranne quelli appartenenti alla zona sismica 4, alla redazione delle indagini e studi di MS nell'ambito della predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici comunali;

Dato atto che a tutti i Comuni che saranno finanziati per svolgere attività di indagini e studi di MS e di analisi CLE nella presente annualità, sarà richiesto obbligatoriamente, un cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo complessivo di tali studi;

Considerato quindi opportuno, per la selezione dei territori su cui realizzare gli studi di MS e CLE, applicare direttamente i criteri nazionali previsti dall'Allegato 2 e 7 dell'OCDPC 532/2018, basati quindi sulla pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag e definita per ciascun Comune;

Visto che il documento tecnico relativo agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (di seguito indicato con la sigla ICMS) è stato recepito a livello regionale mediante Deliberazione di G.R.T. n. 261/2011 e s.m e i.;

Ritenuto di dover aggiornare le specifiche tecniche regionali per la realizzazione degli studi di MS approvate con precedenti deliberazioni di G.R.T. n. 261 del 18/04/2011, n. 741 del 06/08/2012, n. 971 del 25/11/2013, n.144 del 23/02/2015 e n. 202 del 07/03/2017 integrando tali specifiche, ai sensi delle nuove indicazioni fornite all'art. 5 comma 3) e art.6 comma 1) e 2) dell'OCDPC 532/2018, con i nuovi standard di rappresentazione e archiviazione informatica elaborati dalla "Commissione Tecnica per il Monitoraggio degli studi di MS" e con la procedura per la definizione delle CLE di cui all'art. 18 della suddetta Ordinanza, con la procedura di predisposizione degli abachi per il livello 2 ed i criteri per la realizzazione degli studi di MS di livello 3 (Allegato A);

Considerato che, se necessario, tale documento potrà essere aggiornato periodicamente tramite decreto dirigenziale della competente struttura della Direzione Ambiente ed Energia, sulla base delle utili indicazioni che saranno acquisite nel corso dell'avanzamento dello studio di MS;

Ritenuto di demandare ad un successivo atto la predisposizione del "Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 - DOPS 2018 III stralcio" che conterrà le modalità di attivazione delle risorse relative alle diverse azioni di prevenzione sismica di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. 532/2018;

Ritenuto di demandare all'ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto;

Visto il parere positivo espresso dal CD in data 11 ottobre 2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

- 1) di destinare agli interventi di prevenzione sismica sugli edifici privati il 23% (pari a Euro 595.803,87) delle risorse complessivamente assegnate alla Regione Toscana per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art.2 comma 1 lettere b) e c) dell'Ordinanza C.D.P.C. 532/2018, mentre il restante 77% (pari a Euro 1.994.647,74) sarà utilizzato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti;
- 2) di attivare altresì l'utilizzo del fondo del 2% come previsto ai sensi dell'art.2 comma 7 della OcDPC 532/2018 rispettivamente, l'attività di "Supporto per l'archiviazione informatica e l'implementazione Portale Web-GIS relativo alle indagini e studi di Microzonazione Sismica Comunale e alle analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza", mediante attivazione di un progetto di proroga per otto mesi del contratto Tempo determinato di n.2 unità di personale di cat. D., destinando a tali attività risorse pari ad Euro 58.065,37;
- 3) di confermare l'utilizzo delle risorse previste per gli studi di Microzonazione Sismica dall'OcDPC 532/2018 (al netto della decurtazione di una quota parte del fondo del 2%) pari ad Euro 271.200,64 per il finanziamento di studi di MS di livello 2 e/o 3, comprensivi di analisi CLE se non realizzate;
- 4) di suddividere l'importo previsto per la Microzonazione sismica pari a complessivi euro 271.200,64 per la realizzazione degli studi di MS di livello 2 e/o 3 e delle analisi CLE nel seguente modo:
 - 156.000 euro per lo svolgimento degli studi di MS di livello 2 secondo le modalità di cui all'art.7 comma 1 e per le analisi CLE, laddove non già disponibile, secondo le modalità di cui all'art.18 dell'Ord. CDPC n.532/2018, limitatamente ai soli Comuni che già dispongono di studi di MS di livello 1 già approvati e per i quali è possibile l'applicazione degli abachi per la MS di livello 2 (ai sensi di quanto previsto dall'art.17 comma 1 e 4 dell'Ord. CDPC n.532/2018). Per tali soggetti è obbligatorio un cofinanziamento da parte dell'Ente Locale in misura non inferiore al 25% del costo di tali studi. Per i Comuni che possiedono uno studio di MS di livello 1, realizzato con finanziamenti regionali e/o nazionali di cui all'art.11 L.77/2009 e già approvati dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica sono ridotti alla metà gli importi massimi del contributo;
 - i restanti 115.200,64 euro per lo svolgimento degli studi di MS di livello 3 secondo le modalità di cui all'art.7 comma 2 e per le analisi CLE (secondo le modalità di cui all'art.18 dell'Ord. CDPC n.532/2018), prevedendo quindi un cofinanziamento obbligatorio da parte dell'Ente Locale in misura non inferiore al 25% del costo di tali studi. Tale disposizione si applica esclusivamente per i Comuni classificati in zona sismica 2 ed inseriti nell'ambito del Programma regionale VEL;
- 5) di approvare le nuove specifiche tecniche regionali di cui all'Allegato A al presente atto che contiene i nuovi standard di rappresentazione e archiviazione informatica elaborati dalla "Commissione Tecnica per il Monitoraggio degli studi di MS", la procedura per la definizione delle CLE di cui all'art. 18 dell'OcDPC 532/2018, la procedura di predisposizione degli abachi per il livello 2, i criteri per la realizzazione degli studi di MS di livello 3, nonché le modalità e i criteri di finanziamento per gli studi di MS e analisi CLE;
- 6) di prevedere obbligatoriamente, per i Comuni finanziati, il cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo complessivo di tali studi;

- 7) di demandare ad un successivo atto la predisposizione del “Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2018 - DOPS 2018 III stralcio” che conterrà le modalità di attivazione delle risorse relative alle diverse azioni di prevenzione sismica di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2 comma 1 dell’Ordinanza C.D.P.C. 532/2018;
- 8) di demandare all’ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCO GALLORI

Il Direttore
EDO BERNINI